



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCUCCI, MALPEZZI, RAMPI e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Concessione di un credito di imposta per favorire erogazioni liberali a sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, nonché introduzione di agevolazioni fiscali a sostegno dello sport

ONOREVOLI SENATORI. – Lo sport non è soltanto uno strumento di tutela della salute psico-fisica e di promozione di un corretto stile di vita, ma anche uno strumento di inclusione sociale, di educazione, di formazione e di sviluppo della società sia sotto il profilo sociale che sotto il profilo economico.

Lo sport dilettantistico è molto diffuso su tutto il territorio nazionale nella forma di associazioni e di società sportive dilettantistiche (nel 2016 erano circa 70.000).

Nel corso della XVI legislatura, la Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato della Repubblica ha svolto un'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico. Nel documento conclusivo (Doc. XVII, n. 11), approvato all'unanimità, si riconosce il coinvolgimento di milioni di persone «in questo movimento sportivo che silenziosamente, senza il clamore e la visibilità dei grandi eventi, svolge una primaria funzione educatrice, ancor prima che allo sport, al rispetto dei valori civici e alla libertà dell'aggregazione sociale, favorendo la sana crescita fisica ed educativa di migliaia di ragazzi e giovani, molti dei quali, usando forse un linguaggio d'altri tempi, "sono tolti dalla strada" grazie a questo effettivo volontariato». L'indagine conoscitiva ha evidenziato la «pervasività materiale ed immateriale» dello sport. Basti pensare, quanto alla pervasività materiale, alla pratica sportiva, ai giornali sportivi, agli abbonamenti a SKY o al digitale terrestre ed alle ore annue di trasmissione televisiva e, quanto alla pervasività immateriale, alla sfera valoriale e dell'etica, agli ambiti educativi, pedagogici, della formazione, della salute e della prevenzione.

Nel documento conclusivo si è sottolineato poi come lo sport sia «ovviamente anche economia e lavoro: (...) investimenti in opere pubbliche, turismo, trasporti, media tradizionali e media innovativi, occupati diretti ed indiretti, una moltitudine di piccole e medie imprese che operano nel manifatturiero (...), *made in Italy* (...), organizzazione di micro e macro eventi (...), innovazione tecnologica ed *export*, etc.».

A fronte dell'importanza e del valore dello sport nella società, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva evidenzia la necessità di interventi normativi, in particolare di carattere fiscale, a favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. A questo proposito, si ricorda che la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche. Successivamente, l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, ha previsto che le disposizioni della legge n. 398 del 1991 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) si applicassero anche alle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Alcune di queste agevolazioni prevedono:

a) l'aumento prima a 250.000 euro e poi a 400.000 euro (con la legge di bilancio 2017) della soglia massima dei proventi commerciali conseguiti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per accedere alla forfettizzazione dell'IVA e dell'IRRES;

b) l'aumento prima a 7.500 euro e poi a 10.000 euro (con la legge di bilancio 2018) dell'ammontare delle indennità, dei rimborsi, dei premi e dei compensi che non concorre a formare il reddito del percipiente;

c) il riconoscimento per gli *sponsor* e per i committenti di prestazioni pubblicitarie rese dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche e dalle altre strutture sportive, del diritto alla deduzione delle spese, a detto titolo sostenute, dal reddito d'impresa, considerandole comunque di pubblicità e limitando, tuttavia, l'entità della deduzione stessa a 200.000 euro annui;

d) la detrazione IRPEF del 19 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo di imposta;

e) la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni e società sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;

f) l'esclusione di particolari proventi dal reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

A conferma dell'importanza dello sport nello svolgimento di una funzione di tutela della salute e del benessere della collettività, la legge di bilancio 2018 ha previsto numerose misure a favore dello sport. In particolare:

a) l'introduzione della società dilettantistica lucrativa, prevedendo benefici fiscali per chi offre i propri servizi sportivi (comunque minori rispetto ai benefici riconosciuti ad associazioni e società sportive *no profit*), consistenti nella riduzione del 50 per cento dell'imponibile ai fini dell'imposta sui

redditi fino a 200.000 euro su base triennale e nella riduzione dell'IVA al 10 per cento;

b) la garanzia dell'ordine di preferenzialità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche *no profit* nelle procedure di concessione degli impianti sportivi pubblici;

c) l'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro dal 2018 da destinare al Fondo «Sport e Periferie» al fine di attribuire natura strutturale allo stesso;

d) l'attribuzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici;

e) l'aumento da 7.500 a 10.000 euro dell'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

f) la previsione che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria;

g) l'istituzione del Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Il Ministro per lo sport ha firmato il decreto che disciplina le modalità di utilizzo di questo Fondo, prevedendo una dotazione iniziale di circa 30 milioni di euro per i prossimi tre anni e di 10,5 milioni di euro a partire dal 2021.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di introdurre ulteriori misure in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche nella consapevolezza dell'importante ruolo svolto dalle stesse nella società.

L'articolo 1 introduce un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore degli enti di promozione sportiva

iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, nonché delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, ad esclusione delle società sportive dilettantistiche lucrative. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. L'erogazione liberale in denaro a favore di ciascuno dei suddetti soggetti non può superare l'importo di 50.000 euro annui. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche fino ad un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun periodo d'imposta, agli enti non commerciali, fino ad un importo massimo annuale di 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta e ai soggetti titolari di reddito d'impresa fino ad un importo massimo annuale di 15.000 euro per ciascun periodo d'imposta. I suddetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro siano destinate a favore di quei soggetti che realizzino in modo prevalente progetti, in partenariato con un'organizzazione di volontariato e un ente pubblico, finalizzati all'inclusione di coloro che si trovano in situazioni di disagio economico e fisico accertate, rispettivamente, mediante l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e la certificazione medica, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio di attuazione delle presenti disposizioni. L'ente pubblico garantisce l'effettiva realizzazione dei progetti di inclusione sociale e la sussistenza dei requisiti necessari da parte dei soggetti interessati ai fini della realizzazione degli stessi.

Gli articoli 2 e 3 prevedono poi altre agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico accogliendo alcune delle proposte avanzate dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. A questo proposito occorre sottolineare come parte delle suddette proposte sia stata già realizzata in questi anni, a riprova dell'attenzione ricevuta dal

mondo dello sport nella legislatura appena trascorsa.

L'articolo 2 prevede modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, l'articolo 2 modifica l'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del TUIR (già modificato dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), che - come già ricordato - consente alle persone fisiche di detrarre dall'IRPEF, nel rispetto delle condizioni poste, il 19 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite in favore di associazioni e di società sportive dilettantistiche, per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo di imposta. L'articolo 2 aumenta il suddetto importo da 1.500 euro a 3.000 euro.

L'articolo 3 modifica l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica. Il comma 8 del suddetto articolo 90 prevede che «il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario». Secondo quanto riportato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva «la richiamata norma ha introdotto, ai fini delle imposte sul reddito, una presunzione assoluta in ordine alla natura di tali spese, considerandole comunque di pubblicità, sia pure nei limiti di 200.000 euro annui. Le esperienze sinora maturate in sede di attuazione di siffatta disposizione inducono però ad avanzare riserve sulla utilità

del permanere del ripetuto limite di deducibilità. Esso, invero, mentre per i soggetti sportivi innanzi menzionati si è rivelato di ostacolo al reperimento di mezzi finanziari da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nessun apprezzabile beneficio ha recato alle casse erariali. (...) Tutto

quanto sopra evidenziato sembra, pertanto, idoneo a motivare validamente una proposta di eliminazione di detto limite di deducibilità o in subordine, di portarlo a 400.000 euro annui». In accoglimento a quanto proposto dall'indagine conoscitiva, l'articolo 3 aumenta detto limite a 400.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva - Sport bonus)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a sostegno degli enti di promozione sportiva iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, nonché delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ad esclusione delle società sportive dilettantistiche lucrative, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. L'erogazione liberale in denaro a favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo non può superare l'importo di 50.000 euro annui.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche fino ad un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun periodo d'imposta, agli enti non commerciali fino ad un importo massimo annuale di 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta e ai soggetti titolari di reddito d'impresa fino ad un importo massimo annuale di 15.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro siano destinate a favore di quei soggetti di cui al comma 1 che realizzino in modo prevalente progetti, in partenariato con un'organizzazione di volontariato e

un ente pubblico, finalizzati all'inclusione di coloro che si trovano in situazioni di disagio economico o fisico accertate, rispettivamente, mediante l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e la certificazione medica, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5. L'ente pubblico garantisce l'effettiva realizzazione dei progetti di inclusione sociale di cui al presente comma e la sussistenza dei requisiti necessari da parte dei soggetti di cui al comma 1 ai fini della realizzazione degli stessi.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro annui, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 4.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di detrazione per oneri)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, in materia di disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)

1. All'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede:

a) quanto all'articolo 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto agli articoli 2 e 3, ciascuno nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00